

## **LEGGE N. 69/2019 (CODICE ROSSO)**

**PREMESSA** — Nella Gazzetta Ufficiale n, 173 del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la **legge 19 luglio 2019, n. 69** recante "**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**". La legge entra in vigore oggi **9 agosto 2019**.

La legge n. 69/2019 si compone di 21 articoli che individuano un catalogo di reati con i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; per questi motivi la legge *de qua* è stata denominata dai media "CODICE ROSSO".

Sono stati modificati i seguenti articoli del **codice di procedura penale**:

- **Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa)**
- **Art. 90-ter (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione)**
- **Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi particolari)**
- **Art. 275 (Criteri di scelta delle misure)**
- **Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)**
- **Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione)**
- **Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure)**
- **Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato)**
- **Art. 362 (Assunzione di informazioni)**
- **Art. 370 (Atti diretti e atti delegati)**
- **Art. 659 (Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza)**

Nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (disposizioni di attuazione c.p.p.) è stato inserito il seguente articolo di nuovo conio:

- **Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile)**

Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Sono stati modificati i seguenti articoli del **codice penale**:

- **art. 61 (circostanze aggravanti comuni)**
- **art. 165 (Obblighi del condannato)**
- **art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)**
- **art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo)**
- **art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)**
- **art. 583 (Circostanze aggravanti)**
- **art. 585 (Circostanze aggravanti)**
- **art. 609-bis (Violenza sessuale)**
- **art. 609-ter (Circostanze aggravanti)**
- **art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)**
- **art. 609-septies (Querela di parte)**
- **art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)**
- **art. 612-bis (Atti persecutori)**

Sono stati inseriti quattro **REATI DI NUOVO CONIO**:

- **Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)**
- **Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio)**
- **art. 583-quinquies (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)**
- **612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) c.d. *revenge porn***

Altre disposizioni di legge modificate:

- **Art. 11 legge 11 gennaio 2018, n. 4**, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie
- **Art. 8 (decisione) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)**
- **Art. 13-bis legge 26 luglio 1975, n. 354**, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori
- **Art. 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119**, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza
- **decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204**, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato
- **art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122**, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

In particolare i primi tre articoli della legge intervengono sugli articoli 347, 362 e 370 del codice di procedura penale riguardo al seguente **catalogo di delitti ai quali viene ricondotta la violenza domestica o di genere** (o **reati di codice rosso**):

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale** (art. 609-bis c.p.);
- **violenza sessuale aggravata** (art. 609-ter c.p.);
- **violenza sessuale di gruppo** (art. 609-octies c.p.);
- **atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.);
- **corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612-ter c.p.);
- **lesioni personali** (art. 582 c.p.) e **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583-quinquies) quando sussistono le seguenti circostanze aggravanti:
  - il fatto è commesso
    - contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 [l'aver agito per **motivi abietti o futili**] e 4 [l'aver adoperato **sevizie**, o l'aver agito con **crudeltà** verso le persone] dell'articolo 61 o quando è adoperato un **mezzo venefico** o un altro **mezzo insidioso** ovvero quando vi è **premeditazione** ; (art. 576 n. 2 c.p.)
    - in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; (art. 576 n. 5 c.p.)
    - dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa; (art. 576 n. 5.1 c.p.)
  - il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; (art. 577 n. 1 c.p.)
  - il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, comma secondo, c.p.)

Di seguito, con "**catalogo di delitti riconducibili alla violenza domestica o di genere**" o "**catalogo dei reati di codice rosso**" si farà riferimento all'elenco di cui sopra.

## Parte prima - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL CODICE PENALE

Iniziamo la disamina con le novità di diritto penale ovvero le modifiche al codice penale.

L'articolo 4 della legge 69 introduce nel codice penale il nuovo reato di **Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** inserendo con questa rubrica l'articolo 387-bis.

### **Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)**

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### **Disposizioni procedurali:**

**competenza:** Tribunale monocratico

**arresto:** non consentito

**fermo:** non consentito

**misure cautelari personali:** non consentite

**intercettazioni:** non consentite

**procedibilità:** d'ufficio

Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli **obblighi o i divieti** derivanti dal provvedimento che applica le **misure cautelari** dell'**allontanamento dalla casa familiare** (art. 282-bis c.p.p.) e del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (art. 282-ter c.p.p.) o l'ordine disposto dalla polizia giudiziaria (previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta o anche orale poi confermata per iscritto) di **allontanamento d'urgenza dalla casa familiare** (art. 384-bis c.p.p.) e contestuale **divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima**; ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

La *ratio* della norma corrisponde alla necessità di maggior tutela della vittima, coerentemente a quanto previsto dall'intera legge.

Giova ricordare che con la misura coercitiva ex art. 282-bis c.p.p. il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. Qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della vittima o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può inoltre prescrivergli di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati.

Con il provvedimento ex art. 282-ter c.p.p. che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Può, inoltre, imporre il divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le suddette persone.

Sulla "legale sottoposizione" si può fare rinvio alla giurisprudenza relativa al reato ex art. 385 c.p.

La disposizione si applica per i fatti commessi dal 9 agosto 2019, anche se la misura sia stata adottata o eseguita in epoca precedente, sulla base degli ordinari principî in tema di introduzione di disposizioni incriminatrici.

Da un punto di vista pratico-operativo, la norma appare poco efficace rispetto all'interesse tutelato, non consentendo (per la pena prevista) alcuna immediata misura precautelare da parte della polizia giudiziaria per assicurare l'immediata tutela della vittima. Non è infatti previsto l'arresto facoltativo.

È molto importante che la polizia giudiziaria trasmetta immediatamente l'ordinaria comunicazione della violazione diretta al Giudice che procede e al relativo pubblico ministero assegnatario del procedimento affinché il pubblico ministero possa richiedere tempestivamente (nel procedimento in cui è stata adottata la misura), l'aggravamento della misura a tutela della vittima, segnalando al Giudice che procede la necessità di provvedere con urgenza.

=====

L'art. 6 (Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di **sospensione condizionale della pena**) della legge 69/2019 inserisce dopo il comma quarto un nuovo comma all'art. 165 c.p.

**Art. 165 c.p. ( Obblighi del condannato )**

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'art. 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter , 319-quater , 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies e 612-bis , nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'art. 624-bis , la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa

I condannati per le fattispecie di cui al **catalogo dei delitti riconducibili alla violenza domestica o di genere (codice rosso)** oltre agli obblighi già previsti dall'art. 165 c.p. per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena hanno l'ulteriore **obbligo di partecipare a specifici percorsi di recupero** presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi delitti.

Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato.

=====

L'articolo 7 introduce nel codice penale, titolo XI (delitti contro la famiglia) – capo I (delitti contro il matrimonio), all'articolo **558-bis**, il nuovo titolo di reato rubricato **delitto di costrizione o induzione al matrimonio** con due distinte fattispecie che puniscono con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

- + con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile (comma primo);
- + approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile (comma secondo).

L'articolo 558-bis c.p. reca poi le **circostanze aggravanti** del nuovo reato di *matrimonio forzato*. In particolare: la pena è aumentata fino a un terzo se la persona offesa dal reato è minorenni (circostanza a effetto comune prevista dal terzo comma); il quarto comma prevede invece una circostanza indipendente (la pena è da due a sette anni di reclusione) che prevede un aumento rispetto sia al minimo sia al massimo edittale delle fattispecie base superiore a un terzo, e quindi è da considerare circostanza a effetto speciale, se i fatti sono commessi in danno di un **minore di anni quattordici**.

La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno, stabilisce che il fatto è punito anche quando è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero quando la vittima è un cittadino italiano o uno straniero residente in Italia. Per la determinazione della competenza per reati commessi all'estero si applica l'art. 10 c.p.p.

#### **Art. 558-bis ( Costrizione o induzione al matrimonio)**

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

#### **Disposizioni procedurali:**

**competenza:** Tribunale monocratico (udienza preliminare)

**arresto:** facoltativo ex art. 381/1 c.p.p. (anche tentato)

**fermo:** consentito soltanto se aggravato ai sensi del comma IV; negli altri casi non consentito

**misure cautelari personali** (compresa custodia cautelare in carcere): consentite

**intercettazioni:** consentite soltanto se aggravato ai sensi del comma IV; negli altri casi non consentite

**procedibilità:** d'ufficio

L'articolo 9 apporta modifiche agli articoli **61 (circostanze aggravanti comuni)**, **572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)** e **612-bis (atti persecutori)** del codice penale, nonché al codice antimafia e misure di prevenzione (**decreto legislativo n. 159 del 2011**).

Viene previsto un **aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.). La precedente pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la **reclusione da 3 a 7 anni**.

Il principale effetto, coerente con la *ratio legis*, è rappresentato dall'inserimento del delitto in esame in quelli che prevedono un **termine di efficacia della custodia cautelare più ampio** giusta l'art. 303 c.p.p. (si passa dagli originari 3 mesi agli attuali 6 mesi).

Viene inserito un nuovo capoverso che prevede una **circostanza aggravante a effetto speciale** quando il delitto è commesso **in presenza o in danno di minore**, di **donna in stato di gravidanza** o di **persona handicappata** ovvero se il **fatto è commesso con armi**; in questi casi **la pena è aumentata fino alla metà**.

**Art. 572 c.p. ( Maltrattamenti contro familiari e conviventi )**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione *da tre a sette anni* .

*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.*

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

*Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.*

**Disposizioni procedurali:**

**competenza:** *Tribunale monocratico* (udienza preliminare) con fattispecie comma 1° e comma 3° prima ipotesi (lesione grave) ; *Tribunale collegiale* con fattispecie comma 2° e con fattispecie comma 3° seconda ipotesi (lesione gravissima); *Corte d'assise:* con fattispecie comma 3° terza ipotesi (morte vittima)

**arresto:** obbligatorio ex art. 380/2 c.p.p.

**fermo:** consentito; (non consentito per i primi due commi se tentato, sempre che si ritenga possibile il tentativo; per il terzo comma è consentito anche nell'astratta ipotesi del tentativo)

**misure cautelari personali** (compresa la custodia cautelare in carcere): consentite

**intercettazioni:** consentite

**procedibilità:** d'ufficio

A livello teorico, per la fattispecie base (comma primo), anche aggravata dal nuovo secondo comma, il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p. è consentito soltanto se il reato è consumato e, al contrario, non consentito se è tentato. Ma la discriminazione opera soltanto astrattamente. La configurabilità del **tentativo** è esclusa dalla maggioranza della dottrina [Antolisei, Manzini, Pisapia], che muove dalla premessa della **non configurabilità del tentativo nei reati abituali** [Leone; Petrocelli; Vannini; Fiandaca-Musco]. Anche nella giurisprudenza non si rinvencono casi di applicazione dell'art. 56 in relazione all'art. 572. Altri autori [Coppi; Colacci, Pagliaro] ritengono, invece, che tale configurazione sia almeno *astrattamente possibile* (secondo il Coppi «quando atti in sé ancora insufficienti a realizzare la lesione del bene, siano dotati dell'attitudine a realizzare la lesione del bene e verso questa si rivelino diretti in modo non equivoco»).

L'art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 definisce *persona handicappata* la persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Il nuovo capoverso aggiunto in fine stabilisce che è vittima del reato anche il minore che assiste ai maltrattamenti (i cui diritti saranno esercitati come previsto dall'attuale normativa). La disposizione sembra accogliere la nozione di violenza assistita coniata dalla giurisprudenza.

Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (c.d. **violenza assistita**), sempre che sia stata accertata l'abitudine delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi.

Cassazione, sez. VI pen. n. 18833 del 23/02/2018 (dep. 02/05/2018 ) Rv. 272985

Per **coordinamento**, dunque, avendo introdotto l'aggravante speciale, la legge in parola elimina dall'elenco delle circostanze aggravanti comuni dell'art. 61 c.p. il riferimento al delitto di maltrattamenti.

**Art. 61 c.p. (Circostanze aggravanti comuni)**

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
- 11-bis) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
- 11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
- 11-quater) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;
- 11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;**
- 11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative;
- 11-septies) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

Viene previsto un aumento di pena per il reato ex art. 612-bis (atti persecutori) comunemente detto "stalking". La previgente pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della **reclusione da 1 anno a 6 anni e mezzo**.

**Art. 612-bis (Atti persecutori)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione **da un anno a sei anni e sei mesi** chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

**Disposizioni procedurali:****competenza:** Tribunale monocratico (udienza preliminare)**arresto:** obbligatorio ex art. 380/2 c.p.p.      **fermo:** non consentito**misure cautelari personali** (compresa la custodia cautelare in carcere): consentite**intercettazioni:** consentite      **procedibilità:** a querela di parte; d'ufficio se ricorre comma IV ultimo periodo

Anche in questo caso, come per il delitto di maltrattamenti, l'aumento del massimo della pena comporta il raddoppio del termine di durata massima della custodia cautelare (art. 303 c.p.p.).

=====  
 Sono stati modificati due articoli del decreto legislativo n. 159 del 2011 (**codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**). All'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter* ), le parole: «**del delitto di cui all'articolo 612-bis** » sono sostituite dalle seguenti: «**dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis** ».

All'articolo 8, comma 5, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *c* ), e 4, comma 1, lettera *i-ter* ), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

Di conseguenza,

le **misure di prevenzione** si applicano anche **ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612-bis (Atti persecutori) del codice penale.**

Con questa modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. Infine, potranno essere applicate anche all'indagato per maltrattamenti, così come all'indagato per *stalking*, misure di prevenzione patrimoniali.

La novella dell'articolo 8 del d.l.vo 159/2011 prevede che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo ai soggetti indiziati di *atti persecutori*, imporre **il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minorenni o da persone cui occorre prestare protezione.**

=====  
 L'articolo 10 della legge 69/2019 introduce nel codice penale l'articolo 612-ter rubricato " **Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** " concernente una norma volta a incriminare il fenomeno del c.d. **REVENGE PORN** (o **PORNOVENDETTA** come suggerisce l'Accademia della Crusca)

**Art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la **reclusione da uno a sei anni** e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.



**Disposizioni procedurali:****competenza:** Tribunale monocratico (udienza preliminare)**arresto:** facoltativo ex art. 381/1 c.p.p. (anche tentato); **fermo:** non consentito**misure cautelari personali** (compresa la custodia cautelare in carcere): consentite**intercettazioni:** consentite**procedibilità:** a querela di parte; d'ufficio se ricorre comma IV o quando il fatto è connesso con un delitto per il quale si procede d'ufficio**arresto MINORI:** non consentito.

L'espressione *revenge porn* (o *pornovendetta*) indica la pubblicazione sul web di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta. La diffusione di queste immagini o video infatti segue spesso la fine di una relazione sentimentale e viene utilizzata come strumento di pressione nei confronti delle vittime, che sono prevalentemente donne.

Secondo la Polizia delle Comunicazioni in Italia il fenomeno sta raggiungendo picchi preoccupanti e uno studio del 2018 dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza in collaborazione col portale skoola.net ha rilevato che il 6% dei giovanissimi fra gli 11 e i 13 anni invia abitualmente proprie immagini a sfondo sessuale per via telematica, con una prevalenza (2 su 3) di ragazzine. Aumentando l'età (14-19 anni) aumenta la percentuale (19%) di chi invia, anche al solo partner, materiale intimo.

L'articolo di nuovo conio prevede due fattispecie base comminando la reclusione da 1 a 6 anni e la multa nei confronti di chiunque (reato comune):

- dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate
- avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento

La condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice di cui al primo comma è composta:

- dalla realizzazione o dalla sottrazione (che può costituire di per sé reato) di immagini o video dal contenuto «*sessualmente esplicito*»
- dalla successiva «*pubblicazione*» o «*diffusione*» dello stesso;
- dall'assenza «*del consenso delle persone rappresentate*».

Trattandosi di immagini che riprendono la persona in atteggiamenti intimi, il consenso (non viziato) dovrebbe risultare in maniera univoca e tendenzialmente esplicita, preferibilmente dato per iscritto.

È ragionevole ritenere che, sulla base dell'interesse tutelato dalla norma, gravi sull'imputato l'onere di allegazione seria e riscontrabile sul consenso dato.

Il consenso già dato potrebbe in seguito essere revocato. Coloro che diffondono il materiale o intendono farlo nonostante la comunicazione della revoca del consenso o della comunicazione dell'assenza di consenso e della presentazione della relativa querela hanno un onere di evitare o interrompere la diffusione, pena la commissione del reato o di più gravi reati (ricettazione).

La norma di cui al secondo comma incrimina, la condotta di chi, avendo comunque ricevuto o acquisto le immagini o i video indicati li invii (per posta ordinaria, e-mail, sistemi di messaggistica ecc..), consegni, ceda, pubblici (su social, siti, blog ecc..) o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate. Il «fine di recare nocumento» rappresenta il **dolo specifico** in quanto l'agente deve essere consapevole oltre che di porre in essere la condotta tipica, anche di arrecare un danno (all'immagine, alla salute, al patrimonio ecc.) al di là della realizzazione dello stesso.

In questa seconda fattispecie è punito l'eventuale "condivisoro" delle immagini diffuse dall'autore del reato. E' proprio la diffusione a rendere la lesione della riservatezza della vittima amplificata fino a irreversibili conseguenze. Ragioni di tutela della persona offesa fanno ritenere che il consenso richiesto sia ulteriore e diverso rispetto a quello dato per le riprese o per una comunicazione "limitata" dell'immagine.

Ciò che rende il *revenge porn* tanto più grave e pericoloso è, infatti, l'eventuale condivisione che fa sì che la lesione della riservatezza della vittima sia amplificata fino a irreversibili conseguenze.

L'Ufficio Studi del Senato della Repubblica ha segnalato la difficoltà di provare l'effettiva conoscenza da parte del "condivisore" della mancanza del previo consenso della vittima.

Il terzo comma prevede una circostanza aggravante a effetto comune: la pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, oppure se il fatto è commesso per mezzo di strumenti informatici o telematici.

Il quarto comma prevede una circostanza aggravante a effetto speciale: la pena è aumentata da un terzo alla metà se la vittima è una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza .

Per quanto concerne **la procedibilità** l'ultimo capoverso prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa dal reato. La querela, che può essere proposta nel termine di **sei mesi**, può essere rimessa solo in sede processuale. Se sussiste l'aggravante prevista dal comma IV si procede d'ufficio.

Mette conto ricordare che nei casi procedibili a querela della P.O. dal reato se si procede all'arresto in flagranza (o in quasi flagranza) del reo è necessario (pena illegittimità dell'arresto) dare atto nel verbale d'arresto che prima o contestualmente all'esecuzione della misura contestuale la vittima ha proposto querela, anche oralmente.

L'articolo 11 modifica l'art. 577 del codice penale intervenendo sull'**omicidio aggravato**, per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti speciali concernenti le relazioni personali.

**Art. 577 c.p. ( Altre circostanze aggravanti. Ergastolo )**

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso:

1. contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenni* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*;
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3. con premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.*

In particolare, la lettera a) dell'art. 11, comma 1, della legge 69/2019 interviene sul primo comma dell'art. 577 c.p. consentendo l'applicazione dell'ergastolo oltre ai casi già previsti anche in caso:

- di **relazione affettiva** anche senza stabile convivenza ;
- di **stabile convivenza** non connotata da relazione affettiva;
- di omicidio commesso nei confronti dell'ascendente o del discendente **anche per effetto di adozione di minorenni**.

La lettera b) dell'art. 11 cit. interviene sul secondo comma dell'art. 577 c.p. per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, anche in caso

- di **cessata relazione affettiva** anche senza stabile convivenza;
- di **cessata stabile convivenza** non connotata da relazione affettiva;
- di omicidio commesso nei confronti dell'**adottante o l'adottato**

La lettera c) aggiunge un capoverso in fine all'art. 577 c.p. prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di **bilanciamento tra circostanze**, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 (Avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (Vizio parziale di mente), 98 (Minore degli anni diciotto) e 114 (partecipazione di minima importanza; sotto coercizione; minorità o infermità mentale), concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

=====

L'articolo 12, comma 1, inserisce nel codice penale l'articolo **583-quinquies** concernente il delitto di **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**.

**Art. 583-quinquies**

**( Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso )**

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la **deformazione o lo sfregio permanente del viso** è punito con la **reclusione da otto a quattordici anni**.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'**interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno**.

**Disposizioni procedurali:**

**arresto:** facoltativo ex art. 381/1 c.p.p.

**fermo:** consentito

**misure cautelari personali** (compresa la custodia cautelare in carcere): consentite

**intercettazioni:** consentite

**procedibilità:** d'ufficio

**competenza:** *Tribunale collegiale* se il reato è *consumato*, *tribunale monocratico se è tentato*; è sempre (sia tentato sia consumato) di competenza del *Tribunale collegiale* se concorre una delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576 c.p. (art. 585 c.p.).

Alla condanna – cui è equiparato il patteggiamento della pena – consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno (secondo comma). Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.

Giova sottolineare che

**deformazione** o deformismo — così, tra le altre, Cass., 22 dicembre 1949, Cannino — è un'alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento, mentre lo **sfregio permanente** è un qualsiasi nocumento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione, ma importi un turbamento irreversibile dell'armonia, dell'euritmia delle linee del viso.

Cassazione, sez. IV pen., n. 12006 del 4.7.2000 (dep. 22.11.2000)

inoltre

integra lo **sfregio permanente** qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della **deformazione**, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità.

Cassazione, sez. IV pen., n. 32984 del 24.7.2014

L'art.12 cit. altresì:

- interviene sull'art. 576 c.p. per prevedere l'ergastolo quando l'**omicidio** sia **conseguente alla commissione del delitto di deformazione** dell'aspetto mediante lesioni al viso. L'art. 583-quinquies viene aggiunto al catalogo di reati che attualmente comprende i maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale;

- per coordinamento, **sopprime la corrispondente ipotesi inserita nell'art. 583, secondo comma, numero 4**, riconoscendo alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime;
- **interviene sull'art. 585 c.p.**, per prevedere che il **delitto di deformazioni permanenti** sia **aggravato** quando commesso con il **concorso** delle aggravanti di cui all'**art. 576 c.p.** (pena aumentata da un terzo alla metà), di quelle di cui all'**art. 577 c.p.**, ovvero quando commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (pena aumentata fino a un terzo).
- modifica l'articolo 4 -bis della legge n. 354 del 1975

#### **Art. 576 c.p. ( Circostanze aggravanti. Ergastolo )**

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente [*l'omicidio - N.d.R.*] è commesso:

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'art. 61;
2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, **583-quinquies** , 600-bis , 600-ter , 609-bis , 609-quater e 609-octies ;
- 5.1. dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 -bis nei confronti della persona offesa;
- 5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.

#### **Art. 585 ( Circostanze aggravanti)**

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis , **583-quinquies** e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Inoltre viene modificato l'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) inserendo il delitto ex **art. 583-quinquies (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)** nell'elenco dei reati di cui al comma 1-quater e 1-quinquies per consentire l'applicazione dei **benefici penitenziari** solo sulla base dei risultati dell'**osservazione scientifica della personalità** condotta collegialmente per almeno un anno (inserimento dell'art. 583-quinquies c.p. nel catalogo dei delitti di cui al comma 1- quater).

=====

L'articolo 13 inasprisce le pene comminate per i delitti di violenza sessuale previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale.

In particolare, la disposizione modifica l'art. 609-bis c.p. (**Violenza sessuale**) per punire con la **reclusione da 6 a 12 anni** chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale fattispecie base prima era punita con la reclusione da 5 a 10 anni .

#### **Art. 609- bis ( Violenza sessuale )**

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione **da sei a dodici anni** .

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

#### **Disposizioni procedurali:**

**arresto:** *obbligatorio* (primo e secondo comma); *facoltativo* (ultimo comma)

**fermo:** consentito; (non consentito soltanto se *tentato* per la sola fattispecie di minore gravità)

**misure cautelari personali** (compresa la custodia cautelare in carcere): consentite

**intercettazioni:** consentite

**procedibilità:** a querela di parte (entro 12 mesi); d'ufficio nelle ipotesi di cui all'art. 609-septies comma 4°

**competenza:** *Tribunale collegiale*.

Inoltre, intervenendo sull'art. 609-ter c.p., che disciplina le **circostanze aggravanti** del delitto di violenza sessuale, viene sostituita la pena della reclusione da 6 a 12 anni, già prevista per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata all'art. 609-bis;

#### **Art. 609- ter ( Circostanze aggravanti )**

**La pena stabilita dall'art. 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti** sono commessi:

- 1) *nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore* ;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) *nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto* ;
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- 5-ter ) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- 5-quater ) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- 5-quinquies ) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 5-sexies ) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

**La pena stabilita dall'art. 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.**

La novella comporta che si ha **circostanza aggravante a effetto comune** per le fattispecie elencate nel primo comma; mentre si ha **circostanza aggravante a effetto speciale** per le fattispecie elencate nel secondo comma.

È previsto che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (prima era aggravata soltanto la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenni);

Vengono rimodulate le aggravanti quando la **violenza sessuale è commessa in danno di minore**. Per la violenza sessuale in danno di **minori fino a 10 anni** la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è **raddoppiata** (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; prima era prevista la reclusione da 7 a 14 anni); per la violenza nei confronti dei minori **da 10 a 14 anni** la pena base è **aumentata della metà** (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo della pena previgente da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori **da 14 a 18 anni** la pena base è **aumentata di un terzo** (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni).

L'articolo 13 inoltre:

- modifica il delitto di **atti sessuali con minorenni** (comma 3), di cui all'art. 609-*quater* c.p., prevedendo una **aggravante** quando gli atti sessuali siano commessi con **minori di anni 14 in cambio di denaro** o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'art. 609-*quater* rinvia all'art. 609-*bis* che, a seguito della riforma, prevede la **reclusione da 6 a 12 anni** - è **aumentata fino a un terzo**.
- interviene sulla scriminante che esclude la punibilità quando gli **atti sessuali** sono compiuti **tra minorenni** a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i *partner* sia non superiore a 3 anni. Il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la **non punibilità** a tutti i casi in cui la **differenza di età tra i minori non superi i 4 anni**;

#### **Art. 609-*quater* (Atti sessuali con minorenni)**

Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'art. 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

*La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.*

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-*bis*, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a *quattro anni*.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'art. 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

#### **Disposizioni procedurali:**

**arresto:** *obbligatorio*

**fermo:** *consentito* primo e sesto comma; *non consentito* secondo comma

**misure cautelari personali** (compresa la custodia cautelare in carcere): *consentite*

**intercettazioni:** *consentite*

**procedibilità:** *d'ufficio* (sempre, v. novellato art. 609-*septies*)

**competenza:** *Tribunale collegiale*

Mentre riguardo al delitto di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. l'articolo 380, comma 2, del codice di rito ha escluso l'obbligo di arresto nei casi di minore gravità; per il reato in esame la lettera d-ter dell'art. 380 cit. non ha previsto una clausola analoga, pertanto deve ritenersi che l'arresto sia obbligatorio anche nei casi di minore gravità di cui al penultimo capoverso.

La modificazione dell'**art. 609-septies** c.p. esclude il delitto di **atti sessuali con minorenni** dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa. Tale delitto sarà dunque, sempre, **procedibile d'ufficio**. Per questa ragione è stata abrogata la previsione (numero 5 del comma IV) che consentiva di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgono un minore di età inferiore a 10 anni, divenuta superflua. È inoltre elevato da sei mesi a dodici mesi il termine per la proposizione della querela;

#### **Art. 609-septies ( Querela di parte )**

I delitti previsti dagli **articoli 609-bis e 609-ter** sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'art. 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di **dodici** mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'art. 609 -bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

**il più ampio termine per la proposizione della querela** per i delitti ex artt. 609-bis e 609-ter c.p. vale per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019.

Il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 c.p., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità

Cassazione, sez. V pen. n. 22143 del 17.04.2019 (dep. 21.5.2019)

Viene modificato l'**art. 609-octies**, relativo alla **violenza sessuale di gruppo**, per inasprirne la pena: all'originaria reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la **reclusione da 8 a 14 anni**.

#### **Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)**

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis .

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione **da otto a quattordici anni** .

*Si applicano* le circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter .

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112

#### **Disposizioni procedurali:**

**arresto:** *obbligatorio*    **fermo:** *consentito*

**misure cautelari personali** (compresa la custodia cautelare in carcere): *consentite*

**intercettazioni:** *consentite*

**procedibilità:** *d'ufficio*

**competenza:** *Tribunale collegiale*

con l'intervento sul terzo comma, la precedente formulazione «La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter», è stata sostituita dalla seguente: «Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter». In pratica, l'aumento di pena, come prima della novella, è fino a un terzo per l'elenco delle aggravanti previste dal primo comma dell'art. 609-ter c.p.; invece, la pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14; è raddoppiata se sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.

## =====

## **Parte seconda — MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE**

I primi tre articoli della legge 69/2019 intervengono sul codice di procedura penale riguardo al c.d. *catalogo dei reati di codice rosso*, ovvero i seguenti delitti ai quali viene ricondotta la *violenza domestica o di genere*:

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale** (art. 609-bis c.p.);
- **violenza sessuale aggravata** (art. 609-ter c.p.);
- **violenza sessuale di gruppo** (art. 609-octies c.p.);
- **atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.);
- **corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612-ter c.p.);
- **lesioni personali** (artt. 582 c.p.) e **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (artt. 583-quinquies) quando sussistono le seguenti circostanze aggravanti:
  - il fatto è commesso
    - contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 [l'aver agito per **motivi abietti o futili**] e 4 [l'aver adoperato **sevizie**, o l'aver agito con **crudeltà** verso le persone] dell'articolo 61 o quando è adoperato un **mezzo venefico** o un altro **mezzo insidioso** ovvero quando vi è **premeditazione** ; (art. 576 n. 2 c.p.)
    - in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; (art. 576 n. 5 c.p.)
    - dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa; (art. 576 n. 5.1 c.p.)
  - il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; (art. 577 n. 1 c.p.)
  - il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, comma secondo, c.p.)

Così come riportato nella relazione che accompagnava il disegno di legge, si tratta di interventi sul codice di rito che rispondono all'esigenza «di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.»



Gli obiettivi che la novella persegue sono:

- garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento"
- impedire che ingiustificabili stati procedurali possano porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

=====

L'articolo 1 della legge modifica l'art. 347 c.p.p.

**Art. 347 c.p.p.**

**Obbligo di riferire la notizia del reato**

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
- 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6 , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2 .
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia .

La **polizia giudiziaria**, acquisita la notizia di reato **relativa a delitti di violenza domestica e di genere, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale**; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Viene in tal senso integrato il comma 3 dell'**art. 347 c.p.p.** che prima prevedeva questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell'art. 407, co. 2, lett.a), n. da 1 a 6 (si tratta, ad esempio, oltre che del delitto di omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza. Adesso la comunicazione immediata (anche orale) della *notitia criminis* è estesa al più volte richiamato "**catalogo dei reati di codice rosso**".

È noto che la disciplina di cui all'art. 347, comma 3, c.p.p. si giustifica con l'esigenza di consentire tempestivamente al pubblico ministero la direzione di indagini strutturalmente complesse, che impongono coordinazione e unitarietà, in presenza di reati considerati dal legislatore di particolare allarme sociale.

Si esclude ogni discrezionalità nella scelta sullo strumento comunicativo della notizia di reato: la polizia giudiziaria, infatti, dovrà attivarsi "**immediatamente**", avverbio che indica un'attività da compiere **in un margine ristretto di tempo**, e cioè non appena possibile, senza alcuna possibilità di valutare la sussistenza o meno di ragioni di urgenza. Imponendo l'immediata comunicazione della notizia di reato, infatti, si introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto a fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo può portare, come spesso porta, a un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose. L'intervento normativo proposto si pone quindi, in linea con le indicazioni provenienti della direttiva 2012/29/UE, l'obiettivo specifico di garantire l'immediata instaurazione del procedimento al fine di prevenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento".

Giova ricordare alcune modalità particolari di trasmissione della notizia di reato. Giusta l'art. 108-bis del d.lgs. n. 271 del 1989 **tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica.**

L'esigenza di celerità, che sta alla base della nuova disposizione, non comporta una comunicazione carente di quanto necessario al pubblico ministero per apprezzare la necessità o meno di tutelare la vittima, significherebbe adempiere in modo formale e burocratico alla lettera della legge, con possibile grave danno per la vittima. In un'indagine in materia di violenza di genere è di fondamentale importanza la ricerca e l'acquisizione degli elementi di prova nell'immediatezza del fatto.

Va da sé che nel caso in cui si esegue l'arresto in flagranza l'obbligo è assolto con la comunicazione dell'arresto e la trasmissione del relativo verbale che specificherà le modalità di acquisizione della notizia di reato e le attività e le indagini compiute per ricostruire il fatto e individuare l'autore del reato.

Acquisita la notizia di reato, qualunque sia la modalità, la polizia giudiziaria dovrà innanzi tutto verificare se la persona offesa si trova in una situazione di immediato pericolo. In caso positivo, qualora non vi siano le condizioni per procedere all'arresto in flagranza, la priorità dovrà essere quella di mettere in sicurezza la vittima, favorendo la sua eventuale decisione di trasferirsi da amici o parenti o di essere inserita in una struttura protetta. Si dovrà sempre effettuare un controllo SDI e procedere ex art. 39 T.U.L.P.S. al ritiro cautelare di eventuali armi regolarmente denunciate dall'indagato.

#### **Attività immediate di indagine**

Ritenuto sussistente il *fumus* di violenze in atto, la P.G. operante dovrà inoltre:

- 1) procedere, **di norma con l'ausilio di persone specializzate del corpo di appartenenza**, al sequestro di tutto ciò che è di pertinenza del reato e utile alle indagini;
- 2) adoperarsi perché siano refertate eventuali lesioni rilevate sulla persona offesa oppure indicare nel verbale ciò che si rileva personalmente e direttamente;
- 3) acquisire dalla persona offesa tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri, anche quando in tali occasioni la persona lesa abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente;
- 4) descrivere, nel caso in cui vi siano fondati dubbi circa l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche da parte dell'aggressore dettagliatamente il suo comportamento e ogni elemento sintomatico da cui si possa desumere il suo stato di alterazione. In caso di consenso dell'interessato, si potrà accompagnare lo stesso in Ospedale per l'effettuazione dei riscontri tossicologici che il personale medico riterrà opportuni. Qualora non vi sia consenso dell'indiziato, nei casi più rilevanti, la polizia giudiziaria dovrà contattare il P.M. di turno, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 359-bis c.p.p.;
- 5) **proporre soluzioni di tutela effettiva della persona offesa maggiorenne o la possibilità di collocazione temporanea in una struttura protetta**, ove sussista il rischio concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi, e non si sia proceduto all'esecuzione di misure coercitive nei confronti del reo;
- 6) valutare, nel caso di **vittima minorenn**e, – previa informazione al P.M. di turno per i minorenni – se sollecitare il servizio sociale territoriale ovvero provvedere direttamente al collocamento in struttura del minore ex art. 403 c.c.;
- 7) **accompagnare la vittima presso il Pronto Soccorso perché sia sottoposta ad adeguate cure**. Le lesioni riportate saranno attestate nel certificato dell'Ospedale che dovrà essere allegato agli atti. Il medico di turno è tenuto ad applicare le **Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza**, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 (pubblicato nella G.U. n.24 del 30-01-2018).

=====

L'articolo 2 della legge 69 aggiunge il comma 1-ter all'articolo 362 del codice di procedura penale

### **Art. 362**

#### **Assunzione di informazioni**

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Durante le indagini preliminari una tipica espressione del potere investigativo del magistrato inquirente è l'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, il cui contributo assume un'importanza analoga a quella assunta in dibattimento dalla prova testimoniale.

Il novellato art. 362 c.p.p. prevede che il **pubblico ministero, entro 3 giorni** dall'iscrizione della notizia di reato, **assuma informazioni dalla persona offesa** e da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di 3 giorni può essere prorogato soltanto in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minorenni o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa; **quando si procede per uno dei delitti previsti nel più volte citato catalogo dei reati di codice rosso**.

Risulta peraltro evidente che la *ratio* è quella di assicurare più adeguata tutela alle sole vittime dei reati commessi in ambito familiare o di relazioni di convivenza proprio perché sono queste ad avere minore protezione a causa del contesto chiuso in cui i fatti si consumano.

Prima della novella, il codice di rito non specificava un termine entro il quale il pubblico ministero deve procedere all'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in 3 giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere;

Già il decreto legislativo n. 212 del 2015 era intervenuto sulle modalità di assunzione delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità (concetto di cui il legislatore ha fornito la nozione all'articolo 90-*quater* c.p.p.) nel caso in cui il pubblico ministero ritenga utile o necessario ai fini di indagine l'audizione medesima. Con l'attuale intervento normativo si vuole invece garantire in ogni caso l'audizione della vittima dei reati sopraindicati entro 3 giorni. Le sue dichiarazioni rappresenteranno pertanto il fulcro centrale del procedimento e saranno un elemento di valutazione imprescindibile per l'autorità giudiziaria chiamata, tra l'altro, ad attivare celermente eventuali strumenti cautelari impeditivi della reiterazione della condotta o dell'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito.

**Si ritiene l'atto delegabile alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 del codice di rito.** La magistratura è ben consapevole dei suoi compiti e certamente non verrà elusa la *ratio legis* con deleghe di carattere formale-burocratico per assicurare l'adempimento del termine.

**S.I. d'iniziativa della P.G.** Il comma di nuovo conio, come già detto, impone al pubblico ministero di escutere la vittima e chi ha denunciato il fatto. Tuttavia la scelta letterale: "**assume**" anziché "deve assumere" non sembrerebbe che configuri un obbligo assoluto. Di talché se la polizia giudiziaria ha già assunto informazioni dalla P.O. dal reato o da chi ha reso denuncia/querela (anche con la ricezione della stessa denuncia) e il relativo verbale è stato allegato alla comunicazione di notizia di reato trasmessa per iscritto senza ritardo a seguire quella orale immediata di cui al novellato comma 3 dell'art. 347 c.p.p. non vi è dubbio che l'obbligo di audizione è già stato assolto, sempre che siano stati raccolti dalla polizia giudiziaria tutti i necessari elementi di conoscenza del fatto in modo completo, dettagliato ed esaustivo.

Del resto, il **dies a quo** previsto dalla disposizione coincide con il giorno di **iscrizione della notizia di reato**. E ciò non sembra affatto coerente con l'esigenza di celerità voluta dalla novella. Meglio sarebbe stato prevedere un termine a partire dalla data in cui è stata data immediatamente la comunicazione (di norma telefonica o comunque oralmente), dunque ciò rafforza la tesi della possibilità per la polizia giudiziaria di assumere informazioni d'iniziativa. Questa soluzione interpretativa (peraltro adottata da diverse procure, per es. quella di Milano) non soltanto è conforme alla Direttiva 2012/29/UE ma consentirà al magistrato di focalizzarsi esclusivamente sulla valutazione degli atti e sull'eventuale adozione di misure cautelari volte a tutelare tempestivamente la vittima.

Si prevede l'assunzione di informazioni:

- dalla persona offesa,
- da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

Sia la persona offesa che il/la denunciante/querelante/istante sono individuabili agevolmente sulla base delle disposizioni codicistiche e dell'interpretazione giurisprudenziale:

- per la persona offesa, gli artt. 120 ss. c.p. e 90 ss. c.p.p.;
- per il denunciante, gli artt. 331 c.p. (pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio), 333 c.p. (privati);
- per il querelante, 120 ss. c.p., 336 ss. c.p.p.;
- per chi presenta istanza, 130 c.p., 341 c.p.p.

Le qualità di persona offesa e denunciante/querelante istante possono coincidere. In ogni caso la nuova disposizione prevede che siano ascoltati, se non coincidenti, entrambi i soggetti.

Stante la mancanza di norme che direttamente o indirettamente prevedano una sanzione processuale (inutilizzabilità, inefficacia, nullità), **il termine dei tre giorni non può che essere ordinatorio**.

La Procura della Repubblica di Tivoli ha ritenuto che la corretta ermeneusi della norma sia la seguente: «è imposto il più rapido intervento possibile della polizia giudiziaria e del pubblico ministero a tutela della persona offesa, quindi **il termine previsto va interpretato come "tassativa necessità"** che il pubblico ministero provveda a tutti gli adempimenti necessari, compresa la tempestiva audizione della persona offesa e del denunciante, nei più brevi termini possibili in relazione al concreto pericolo per la vittima apprezzabile sulla base degli atti. Tre giorni possono essere pochi, ma anche tanti in presenza di fatti di estrema gravità e di pericolo imminente.»

È prevista una clausola di salvezza che consente di non rispettare il termine quando sussistono imprescindibili esigenze di tutela di soggetti minorenni o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della vittima. D'altra parte, il legislatore individua due situazioni che corrispondono alla comune esperienza:

- la tutela del minorenne rappresenta una priorità imprescindibile;
- la riservatezza delle indagini, spesso nello stesso nell'interesse della persona offesa è circostanza che ricorre spesso. Si pensi ai casi in cui la vittima non abbia denunciato il reato o la necessità di non citare la vittima presso il domicilio ove potrebbe esservi l'indagato.

La possibilità di deroga dunque conferma che l'obiettivo è quello di garantire il più rapido intervento possibile a tutela della vittima a prescindere da adempimenti formali.

=====

L'articolo 3 (**Atti diretti e atti delegati**) inserisce due commi all'art. 370 c.p.p.

**Art. 370**  
**Atti diretti e atti delegati.**

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

*2-bis.* Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

*2-ter.* Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

La **polizia giudiziaria** procede **senza ritardo** al compimento degli **atti di indagine delegati dal P.M.** se si tratta del più volte specificato **catalogo di delitti ricondotti alla violenza domestica e di genere** e, con pari tempestività, pone a disposizione del magistrato delegante la documentazione delle attività svolte.

Come visto a proposito dell'intervento sull'articolo 347 c.p.p., anche in questo caso, per tali reati, si introduce una presunzione legale di urgenza per le indagini delegate dal pubblico ministero in materia di tutela delle vittime. Coerentemente con la *ratio legis* viene imposta alla polizia giudiziaria una "priorità assoluta" non prevista in alcun altro caso.

Integra il **reato di rifiuto di atti d'ufficio** (art. 328, comma primo, cod. pen.) il pubblico ufficiale (nella specie agente di polizia giudiziaria) che rifiuti di compiere **atti che per ragioni di giustizia devono essere compiuti senza ritardo, omettendo di espletare le indagini delegate su specifici procedimenti**; né, a tal fine, ha rilievo la circostanza che non si sia verificato alcun danno al buon andamento della P.A., considerato che il reato di cui all'art. 328, comma primo, è un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, nella specie da compiere per ragioni di giustizia e senza ritardo, indipendentemente dallo specifico atto e dal documento che può derivarne.

Cassazione, sez. VI pen. n. 34066 del 04/07/2006 (dep. 11/10/2006 ) Rv. 235219

=====  
L'articolo 14 della legge in commento al comma 1, interviene sulle **disposizioni di attuazione del codice di procedura penale** per inserirvi l'**art. 64-bis**, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà [*rectius*: responsabilità] genitoriale, il giudice penale deve **trasmettere, senza ritardo, al giudice civile** copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.

**Art. 64 -bis decreto legislativo n. 271/1989 (disp. att. c.p.p.)  
(Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile)**

1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.

Gli ulteriori commi dell'art. 14 della legge 69 **modificano il codice di procedura penale** con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere.

In particolare, la riforma:

- modifica l'**art. 90-bis c.p.p.**, relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui **servizi di assistenza alle vittime di reato**;

Giova ricordare che l'art. 90-bis c.p.p. inserito dal decreto legislativo n. 212 del 2015 in attuazione della direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, prevede l'obbligo di informare in modo semplice, comprensibile ed esaustivo la vittima dello svolgimento del procedimento e delle prerogative che può esercitare per la tutela del bene-interesse leso dal reato. Informazioni che sono strumentali e funzionali alla tutela dei diritti alla partecipazione, protezione e compensazione.

**Art. 90-bis c.p.p.  
(Informazioni alla persona offesa)**

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, commi 1, 2 e 3 -ter ;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza , **alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato**.

- modifica l'**art. 190-bis c.p.p.**, che prima prevedeva particolari cautele quando deve essere assunta una prova da un minore di 16 anni o da una vittima in condizioni di particolare vulnerabilità. Intervenendo sul comma 1-bis, la riforma estende **a tutti i minori** (e non soltanto agli infrasedicenni) la disposizione

che consente di **ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.**

**Art. 190-bis c.p.p. ( Requisiti della prova in casi particolari )**

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis , quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1-bis . La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli **anni diciotto** e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

L'art. 190-bis c.p.p. (inserito dall'art. 3 D.L. n. 306/1992, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356) a tutela delle vittime dei gravi **reati di criminalità organizzata** di competenza della **procura distrettuale**, introduce una speciale eccezione alle ordinarie disposizioni che regolano l'ammissione della prova su richiesta delle parti, prevedendo, in casi particolari, di **non rinnovare la prova dichiarativa** in contraddittorio nel giudizio e di ritenere sufficienti le dichiarazioni già rilasciate in altra fase (anche in altro procedimento), salvo che l'esame concerna fatti o circostanze diverse oppure appaia assolutamente necessario sulla base di specifiche esigenze. Il comma 1-bis tutela in particolare le vittime più fragili e vulnerabili, e in ogni caso i minorenni, disponendo l'applicazione della stessa disposizione per gli ulteriori reati ivi espressamente indicati.

=====  
L'articolo 15 della legge 69 interviene sul codice di procedura penale con integrazioni agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater e 659 e modificazioni all'articolo 299 sempre al fine di tutelare la vittima dei reati di violenza domestica o di genere.

All'articolo **90-ter** è aggiunto il **comma 1-bis** per prevedere la **comunicazione obbligatoria alla persona offesa** da un reato di violenza domestica o di genere (vedasi *catalogo reati di codice rosso*) e al suo difensore dell'**evasione** dell'imputato o condannato e dell'adozione di **provvedimenti di scarcerazione** e di **cessazione della misura di sicurezza detentiva**. Rispetto alla formulazione previgente, che prevedeva tale comunicazione per tutti i reati commessi con violenza alla persona, ma solo previa richiesta della vittima, la riforma aggiunge per le vittime degli specifici delitti di violenza domestica e di genere l'obbligo di comunicazione.

**Art. 90-ter ( Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione )**

1. Fermo quanto previsto dall'art. 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'art. 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono **sempre** effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

La norma suddetta tutela la vittima dalle particolari ripercussioni che possono derivare dalle variazioni del regime cautelare a cui può essere sottoposto l'imputato. La *ratio legis* trova attuazione con l'obbligo informativo posto a carico dell'Autorità giudiziaria nei confronti della P.O. da uno dei delitti del più volte citato catalogo dei reati di codice rosso oltre che da qualsiasi reato posto in essere con violenza. La disposizione attua quanto prescritto dall'art. 6/6 della direttiva 2012/29/UE che prevede la comunicazione almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno.

Al comma 1 dell'articolo **282-ter c.p.p.** sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis». Si interviene dunque sulla misura cautelare del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** di cui all'art. 282-ter c.p.p., per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. **braccialetto elettronico**), come previsto dall'art. 275-bis c.p.p. per la misura degli arresti domiciliari. Previsione analoga era stata inserita all'art. 282-bis, a garanzia dell'applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, dal decreto-legge n. 93 del 2013.

**Art. 282-ter ( Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa )**

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, **anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis**.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Al comma 1 dell'art. 282-quater c.p.p. dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore». L'applicazione delle misure dell'**allontanamento dalla casa familiare** e del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**, deve quindi essere comunicata non soltanto alla vittima ma anche al suo **difensore** (oltre che ai servizi socio-assistenziali del territorio).

**Art. 282-quater c.p.p. ( Obblighi di comunicazione )**

1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa **e, ove nominato, al suo difensore** e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299, comma 2.
- 1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.



Dopo il comma 1 dell'art. 659 c.p.p. è inserito il nuovo comma 1-*bis* per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, in caso di scarcerazione del condannato per uno dei delitti di violenza domestica e di genere a darne **immediata comunicazione alla persona offesa e al suo difensore**. Il P.M. adempirà all'obbligo di informazione per mezzo della polizia giudiziaria.

**Art. 659 ( Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza)**

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'art. 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

*1-bis.* Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609-quinquies , 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.

Al comma 2-*bis* dell'art. 299 c.p.p. le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore», pertanto nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'art. 90-*ter*), la **revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive** a carico dell'indagato deve essere immediatamente **comunicata**, oltre che **al difensore**, anche alla stessa **persona offesa**.

**Art. 299 ( Revoca e sostituzione delle misure )**

1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

*2-bis .* I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-*bis* , 282-*ter* , 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e **alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore**.

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 -*bis* , 282 -*ter* , 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2 -*bis* del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'art. 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza

- preliminare o al giudizio.
- 3 -bis . Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.
- 3 -ter . Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto, dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.
- 4 -bis . Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 -bis , 282 -ter , 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2 -bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
- 4 -ter . In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4 -bis , ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'art. 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.
- 4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 286 -bis , comma 3.

=====  
L'articolo 16 della legge in esame modifica il comma 2-bis dell'art. 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari.

Il summenzionato comma 2-bis prevede tra l'altro che la **custodia cautelare** in carcere **non** può essere **applicata** se il giudice ritenga che, "all'esito del giudizio", la **pena** detentiva "irrogata" **non** sarà **superiore a tre anni**. Tale previsione non trova però applicazione con riguardo a una serie di reati: l'incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); il furto in abitazione o con strappo (art. 624-bis c.p.), gli atti persecutori (art. 612-bis c.p) e il nuovo delitto di **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** di cui all'art. 612-ter c.p.

#### **Art. 275 c.p.p. — Criteri di scelta delle misure**

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

**2-bis** . Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli

276, comma 1 -ter , e 280, comma 3, **non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica** nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis , 572, 612-bis , **612-ter** e 624-bis del codice penale, nonché all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284, comma 1, del presente codice.

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1.

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

## Parte terza. ALTRE DISPOSIZIONI

L'art. 5 della legge 69/2019 rubricato "**Formazione degli operatori di polizia**" prevede l'attivazione di specifici **corsi di formazione** per il personale della **Polizia di Stato**, dell'**Arma dei Carabinieri** e della **Polizia penitenziaria** che:

- esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;
- interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

**Art. 5 legge 19 luglio 2019, n. 69**  
**Formazione degli operatori di polizia**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle di-verse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'articolo 8 della legge 69 apporta modifiche all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recependo le modifiche alla dotazione apportate dall'ultima legge di bilancio e incrementando di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

L'articolo 17 modifica la [legge n. 354 del 1975 \(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà\)](#) intervenendo sull'**art. 13-bis**, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un **trattamento psicologico** con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.). La rubrica dell'art. 13 cit. è stata sostituita.

**Art. 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354**

**(Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)**

1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale **nonché agli articoli 572, 583-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice**, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quinquies*, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

**1-bis**. *Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.*

=====  
L'articolo 18 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il **rafforzamento della rete dei servizi territoriali**, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (art. 5-bis, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri anti-violenza e delle case-rifugio in ogni regione.  
=====

L'articolo 19 apporta modifiche al decreto legislativo n. 204 del 2007 (attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), sostituendo negli articoli 1, 3, 4 e 7 il riferimento alla "procura generale della Repubblica presso la corte d'appello" con la "**procura della Repubblica presso il tribunale**". Viene così individuata nella procura presso il tribunale ordinario, in luogo della procura generale presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.  
=====

L'articolo 20 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583-quinquies c.p.). Il comma 2 dell'articolo prevede che l'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto 31 agosto 2017.  
=====

L'articolo 21, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale.  
=====

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui è dipendente.